



Comunicato stampa

**FONDAZIONE INARCASSA: PUBBLICITA'
NON PUO' ESSERE RITENUTA RETRIBUZIONE**

Lo afferma il Presidente Franco Fietta che, in riferimento alla sentenza del Tribunale della Lombardia 30 ottobre numero 2044 spiega: il compenso economico di un professionista deve essere proporzionato all'opera prestata calcolata in base al DM e non ribassato per eventuali vantaggi 'indiretti'

“Correttamente lo Stato tutela i lavoratori che hanno remunerazioni minime, noi però lo invitiamo a fare altrettanto con i professionisti, specie se giovani, chiamati a svolgere la propria attività a costo zero, o quasi”.

Così il neo **Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta**, critica la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo della Lombardia 30 ottobre numero 2044, in merito al contenzioso aperto da una società di ingegneria (giunta seconda) che ha impugnato la determina n. 50 del 30.04.2020 del Comune di Casatenovo con cui aveva aggiudicato una gara per l'incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado sul territorio. *“La pubblicità non può in alcun modo equivalere ad una effettiva remunerazione. Al contrario il compenso economico di un professionista deve necessariamente essere proporzionato all'opera prestata calcolata in base al DM, e non ribassato per eventuali vantaggi 'indiretti' sotto forma di pubblicità o curriculum”* ribadisce Fietta.

Il Tar lombardo ha infatti respinto il ricorso della suddetta società, che contestava l'offerta del soggetto aggiudicatario in virtù dell'anomalia di prezzi ritenuti troppo bassi, non ritenendo opportuno accogliere la richiesta d'impugnazione; *'al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero - si legge tra le motivazioni della sentenza - non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico'* (ex multis TAR Lazio, 8992/2020). Ecco che la pubblicità può pertanto equivalere, o compensare, una retribuzione, concetto che Fondazione Inarcassa respinge con nettezza.

“Nel vedere ottusamente solo gli aspetti di economicità immediata, la Pubblica Amministrazione non comprende che ad un progetto correttamente remunerato ed eseguito, corrisponde un risparmio nel breve, medio e lungo termine di gran lunga superiore” conclude il Presidente Fietta, confermando l'impegno istituzionale contro l'irregolarità dei bandi della fondazione che presiede.

5 novembre 2020

Ufficio stampa
Wilson

Info: 0717570901